

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

FORNITURA DI N. 1 ANALIZZATORE PORTATILE PER LA MISURA DELLA COMPOSIZIONE DEL BIOGAS

1. Oggetto della Fornitura

La fornitura ha per oggetto l'acquisto di un analizzatore portatile per la misura della composizione del biogas da utilizzarsi in sede di monitoraggio e controllo di discariche, impianti di digestione rifiuti e similari.

2. Importo della fornitura

L'importo contrattuale della strumentazione in oggetto sarà determinato sulla base del prezzo offerto dall'affidatario, che non potrà essere superiore a euro 15.000,00 (IVA esclusa).

Nell'importo si intendono incluse tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato speciale di appalto.

I costi per i rischi da interferenza sono stati quantificati nella misura di Euro 0,00.

3. Specifiche tecniche minime essenziali, che la strumentazione deve possedere a pena di esclusione:

- **Portatile ed utilizzabile in esterno;**
- **Idoneo alla misura di:**
 - Metano CH₄;
 - Anidride carbonica CO₂;
 - Acido solfidrico H₂S;
 - Ossigeno O₂;
 - Monossido carbonio CO;
 - Ammoniaca NH₃;
 - Temperatura;
 - Pressione barometrica e differenziale.
- **Dotazioni:**
 - Pompa di campionamento interna;
 - Batterie ricaricabili (ioni di Litio o equivalenti) con carica batteria. Autonomia minima garantita delle batterie con strumento in funzione: 7 h;
 - Display con visualizzazione simultanea misure gas, configurabile in italiano;
 - Valigia per stoccaggio e trasporto;

- Borsa per facilitare l'utilizzo in campo;
- Possibilità di calibrazione in proprio;
- Datalogger e software per gestione e trasferimento dati con interfaccia USB;
- Anemometro per misura velocità flusso gassoso;
- Sonda per misura temperatura;
- Trappola per umidità e sistema di abbattimento interferenze di misura (es. H₂S);
- GPS per georeferenziazione misure.
- Sonda per misura velocità flusso gassoso (es. tubo di pitot/anemometro).
- Memorizzazione interna delle misure e interfaccia USB + Bluetooth (e/o WI-FI) per scarico dati;
- **Prestazioni - Campi di misura:**
 - Metano CH₄; 0 a 100 Vol.- %
 - Anidride carbonica CO₂; 0 a 100 Vol.- %
 - Acido solfidrico H₂S; 0 – 1000 ppm minimo
 - Ossigeno O₂; 0 a 25 Vol.- % minimo
 - Monossido carbonio CO; 0 – 1000 ppm minimo
 - Ammoniaca NH₃; 0 – 1000 ppm minimo
 - Temperatura; -10°C ÷ 70°C minimo
 - Pressione differenziale; ±300 mbar minimo
 - Pressione barometrica; 700 ÷ 1200 mbar minimo
- **Manuali in italiano** - Il presupposto per procedere al collaudo è la consegna del manuale d'uso e manutenzione, in lingua italiana, o traduzione in italiano del manuale originale. La mancanza del manuale comporta l'esito negativo del collaudo.
- **Possibilità di sviluppare lo strumento tramite i seguenti sistemi di misura e dotazioni:**
 - Idrogeno H₂
 - Fornitura miscela gas s titolo noto per il controllo/calibrazione dello strumento;
- **Eventuali altre dotazioni opzionali**

4. Garanzia

La durata minima del periodo di garanzia è di **24 (dodici) mesi** decorrenti dal collaudo della strumentazione ad esito positivo.

La ditta dovrà assicurare per la durata minima del periodo di garanzia (24 mesi) il buon funzionamento della strumentazione assumendosi qualsiasi onere relativo al ripristino della funzionalità iniziale della strumentazione in caso di difetto o guasto, ivi comprese le spese di ritiro, di trasporto e quant'altro. Nella garanzia si intendono inclusi assistenza su guasto e i pezzi di ricambio della strumentazione.

Nel periodo di garanzia l'intervento per guasto della strumentazione dovrà avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata e il ripristino della strumentazione dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dal primo intervento (salva oggettiva indisponibilità dei pezzi di ricambio).

La verifica di regolare esecuzione conclusasi positivamente, determina l'inizio del periodo di garanzia.

5. Tempi e modalità di consegna (clausola ex art. 1341 C.C.)

La strumentazione dovrà essere consegnata nel termine di **60 giorni consecutivi**, dalla data dell'ordine presso la sede ARPAT di Arezzo.

L'affidatario dovrà garantire trasporto, consegna, smaltimento/recupero degli imballaggi, a proprie spese; la consegna della strumentazione dovrà avvenire presso ARPAT di Arezzo: Viale Maginardo, 1. La consegna della strumentazione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

La strumentazione dovrà essere nuova di fabbrica.

La consegna dovrà essere preceduta di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso al nominativo che sarà indicato nell'ordine di consegna.

Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della strumentazione da parte della ditta aggiudicataria la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate da ARPAT, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

Per ogni altra circostanza di ritardo imputabile all'affidatario sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

ARPAT si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.

6. Verifica di conformità (art. 1341 C.C.)

Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data della consegna della strumentazione, ARPAT procederà alla verifica di conformità della stessa alla presenza di un incaricato dell'affidatario. La data della verifica di conformità sarà comunicata all'affidatario, previo accordo.

Il presupposto per procedere alla verifica di conformità è la consegna del manuale d'uso e manutenzione della strumentazione offerta, in lingua italiana.

Gli oneri sostenuti dall'affidatario per presenziare alle operazioni di verifica di conformità sono a carico della ditta stessa.

In fase di verifica di conformità sarà accertata la presenza di tutte le caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato speciale di appalto

ARPAT, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati in sede di verifica di regolare esecuzione, e risultanti dal verbale delle operazioni eseguite, può accettare o rifiutare la fornitura della strumentazione.

L'accettazione della fornitura da parte di ARPAT non esonera l'affidatario dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

Nel caso di mancata accettazione della fornitura da parte di ARPAT, quest'ultima può chiedere all'affidatario di provvedere alla sostituzione della strumentazione stessa. In tal caso la strumentazione fornita in sostituzione della precedente sarà sottoposta a verifica di regolare esecuzione.

In caso di mancata sostituzione della strumentazione entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta comunicata da ARPAT, a mezzo PEC, o nel caso in cui la verifica di regolare esecuzione della strumentazione fornita in sostituzione risulti negativa, si applicherà l'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

E' fatta salva l'eventuale azione di esperimento per il risarcimento del danno.

Dalla data di verifica di conformità con esito positivo, decorreranno i termini di garanzia; il verbale delle operazioni sarà trasmesso all'affidatario a cura del RUP.

7. Fatturazione, corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo di appalto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto (consegna, trasporto, spese per la verifica di regolare esecuzione, ecc.) e si intende fisso ed invariabile.

Il termine per il pagamento è stabilito in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della verifica di regolare esecuzione della strumentazione con esito positivo.

La fattura dovrà essere intestata a:

“ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana,
Via Porpora n° 22, 50144 Firenze, C.F. e P.IVA 04686190481”

e trasmessa tramite SDI – **Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica PA: UFNBJI -**

e dovrà riportare il numero di CIG e il n. dell'ordine a cui fa riferimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'affidatario ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori. Si fa presente che ARPAT e' inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <esigibilita' iva> il valore “s' <scissione pagamenti>

8. Clausola anticorruzione

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili:

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2020-2021 di cui al decreto del Direttore generale n. 10/2019;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

(gli atti sono reperibili sul sito di ARPAT

<http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>)

9. Cessione o subappalto

L'aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora formalmente richiesto in fase di gara, ARPAT può autorizzare il subappalto nelle forme e modi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità

contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'affidatario, il quale deve fornire ad ARPAT copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'affidatario nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

10. Inadempimenti, Risoluzione e Recesso dal contratto (art. 1341 C.C.)

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- **qualora la consegna della strumentazione non venga effettuata entro ulteriori 60 giorni solari rispetto ai tempi previsti;**
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'affidatario ceda il contratto;
- l'affidatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione di ARPAT.
- l'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, superino il 10% dell'importo di appalto, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'affidatario.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause, ARPAT porrà a carico dell'affidatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.):

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'affidatario;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'affidatario.

Le ipotesi di risoluzione del contratto, previste dal presente articolo, possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.

11. Cauzione

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016).

12. Stipula del contratto e relative spese (art. 1341 C.C.)

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, n modalità elettronica via PEC.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed è a carico dell'affidatario.

L'imposta assolta da ARPAT, dovrà essere rimborsata dall'affidatario, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

13. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali.

L'affidatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'affidatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

14. Trattamento dati personali

In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", si comunica che i dati trasmessi a questa Amministrazione saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo.

15. Foro competente (art. 1341 C.C.)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

16. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale di appalto si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia.